

ORDINE DEL GIORNO NR. 11

Mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza avente ad oggetto “Sicurezza stradale”

Allegato 3

Risposta alla mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza avente ad oggetto “Sicurezza stradale”

In riferimento alla nota prot. llo nr. 6153 del 14 ottobre 2019 e alla presente mozione presentata con prot. llo nr. 6736 dell'8 novembre 2019 sullo stesso argomento si puntualizza quanto segue:

la Polizia Locale svolge, tra le diverse funzioni e compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, anche quelle tipiche di prevenzione ed educative, attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione. Come è noto, inoltre, la realizzazione di specifiche misure volte a contenere la velocità in specifici tratti di strada presuppongono accertati comportamenti pericolosi da parte dell'utenza motorizzata, di una storia pregressa di incidentalità, unita ad una oggettiva difficoltà od impossibilità di conseguire migliore sicurezza con le consuete attività di controllo e repressione delle violazioni. Aspetti che l'Amministrazione comunale di Cossignano ha sempre attenzionato con particolare sensibilità, realizzando specifiche misure e rafforzando determinati controlli.

Entrando più nel merito, nel 2018 il Responsabile della Polizia Locale ha realizzato, in conformità al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e il DPDR 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, il progetto “Pedone Sicuro” per migliorare la tutela dell'utenza debole lungo i due assi viari principali del territorio di proprietà della Provincia in centro abitato ed ha realizzato un monitoraggio del traffico, anche ai fini della rilevazione della velocità REALE rispetto a quella PERCEPITA, sia in centro abitato di Cossignano, lungo la SP Cuprense, sia presso il nucleo abitato Ponte Tesino, lungo la SP Valtesino. Dai rilievi si è ritenuto opportuno dover intervenire anche con i controlli elettronici della velocità, in particolare in località Ponte Tesino. L'attività di controllo è stato attivato, in via sperimentale, negli ultimi mesi dell'anno 2018 e pianificato per tutto l'anno 2019 (vedasi i servizi predisposti sul sito istituzionale del Comune).

Si rammenta, inoltre, che in passato sono state sperimentate anche la realizzazione di bande sonore (sistemi di rallentamento ad effetto acustico realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa) o di bande trasversali ad effetto ottico (sistemi di rallentamento ad effetto ottico realizzati mediante applicazione in serie di strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente) per richiamare l'attenzione degli automobilisti inducendoli a rallentare la velocità.

E' noto, anche a vista d'occhio, che da qualche anno l'Amministrazione comunale ha potenziato la segnaletica verticale e orizzontale al fine di migliorare la sicurezza stradale.

Sfugge il significato di “dissuasori visivi” al Codice della Strada. Per quanto riguarda i “rallentatori di velocità” o i cosiddetti “dissuasori di velocità” che si trovano in commercio come gli speed check, dagli approfondimenti sinora effettuati, tali manufatti non possono essere utilizzati come segnaletica in quanto non previsti dal regolamento di attuazione del codice della strada (vedasi i pareri dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Nel caso di installazione a bordo strada

quale box di contenimento per rilevazioni temporanee con presidio degli organi di polizia stradale, oltre a presentare una prima difficoltà di collocazione in quanto le pertinenze stradali sono quasi totalmente di proprietà privata, dovrà essere valutata la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacoli e, se del caso, proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia, oltre l'obbligo della segnaletica di preavviso della postazione. Inoltre è stato rilevato che tali dispositivi, essendo manufatti fissi all'interno dei quali andrebbero posizionati i rilevatori, non sono efficaci a lungo termine sugli utenti regolari della stessa traiettoria (l'utente della strada oramai ne conosce perfettamente le modalità di funzionamento salvo, nel dubbio, rallentamenti repentini in un solo punto o breve tratto) e pertanto non rappresentano una soluzione ideale in termini di rapporto investimento/risultato sulla sicurezza stradale.

Con le apparecchiature mobili debitamente omologate per il rilevamento di velocità (art. 142 C.d.S.), invece, si consente agli organi di polizia stradale di svolgere una migliore azione di controllo in diversi punti delle arterie stradali a partire da quelli più pericolosi.

Risulta vietato, inoltre, dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992), l'impiego di dossi artificiali sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali (come lo sono la SP Cuprense e la SP Valtésino) dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

Per quanto riguarda i cosiddetti "semafori intelligenti" (anche se impropriamente) si rammenta che tali dispositivi non sono mai stati omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Anzi esistono diverse circolari ministeriali che invitano le Pubbliche Amministrazioni a non installare tali sistemi onde evitare spiacevoli chiamate in giudizio come responsabili di eventuali incidenti ed a pagare i relativi danni. Secondo reiterate circolari del MIT (di cui si riporta alcuni estratti a seguire) gli impianti semaforici regolati sulla velocità dei veicoli non sono coerenti con le disposizioni del Codice della Strada: l'art. 158 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992) afferma che le lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l'avanzamento delle correnti di traffico (sia veicolare che pedonale) in un'intersezione o in un tronco stradale; conseguentemente l'azionamento del dispositivo semaforico in base alla velocità dei veicoli in arrivo, piuttosto che in base a cicli temporali calcolati sulla scorta dei dati di traffico, non risponde alla previsione normativa. Per il MIT *"Al riguardo si osserva che l'azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei veicoli a monte comporterebbe l'ingiusta ed inutile penalizzazione di quei veicoli che, procedendo ad andatura normale, si trovassero a precedere quelli sopraggiunti a velocità eccessiva, con il probabile rischio di tamponamenti o pericolose manovre evasive da parte di questi ultimi. In tal caso l'Amministrazione competente si dovrà assumere ogni responsabilità civile e penale per danni e/o lesioni derivanti da sinistri comunque riconducibili all'impiego di tali impianti... Si rammenta infine che questo Ministero, a norma dell'art. 45 del Codice e dell'art. 192 del Regolamento è l'unico ente competente in materia di approvazione di segnaletica, dispositivi, apparecchiature, mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché di accertamento e rilevazione delle infrazioni."*

Si puntualizza, altresì, che i servizi effettuati con le postazioni di controllo temporaneo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità sono preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Inoltre risultano presidiate dall'agente accertatore della Polizia Locale con presenza in uniforme il quale ricorre all'impiego di autoveicolo

di servizio. Pertanto tale misura assolve anche ad uno specifico servizio di prevenzione (e non solo di repressione).

Chiariti taluni aspetti, l'Amministrazione procederà, come di consueto, con la massima attenzione per la sicurezza stradale attraverso l'espletamento del servizio di polizia stradale (prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e tutela e controllo sull'uso delle strade) che compete anche al servizio di Polizia Locale e ricercando ogni eventuale soluzione migliorativa purché sostenibile sul piano economico, conforme al Codice della Strada, al Regolamento di esecuzione e di attuazione del medesimo nonché alle direttive ministeriali. Ci si riserva, inoltre, di verificare e, se del caso, di intensificare, compatibilmente con le esigenze di servizio della Polizia Locale, anche controlli mirati davanti alcune attività commerciali, così come segnalato dalla minoranza che ha "sentito le molte lamentele dalla cittadinanza", dove potrebbero parcheggiare autovetture lungo la strada fuori dagli spazi consentiti.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si propone di RESPINGERE la mozione presentata dal gruppo di minoranza "Una visione Comune" in data 8 novembre 2019 inerente la "Sicurezza stradale" perché non si tiene conto delle disposizioni del Codice della Strada, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del medesimo nonché delle direttive ministeriali.